## Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia

di obbligazioni.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il presente atto, che consta di facciate 6 e righe 1 scritte a macchina da persona di mia fiducia, Visto, il Guardasigilli: REALE viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente ai testi sopra indicati e a me ufficiale rogante.

> Mario CATTABENI Giulio BERTINI Leonilde Magri Bellagente Maurizio Aureli Mario Luzi

Registrato a Milano, addì 9 gennaio 1966 al n. 281-7/Me. Vol. 10 - Gratis. (Firma illeggibile).

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto: Il Ministro per la pubblica istruzione Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 9.

Rettifica della denominazione della Casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto delle Religiose Missionarie della Immacolata Concezione di Maria Santissima.

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione della Casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto delle Religiose Missionarie dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, viene rettificata in « Casa di procura dell'Istituto delle Religiose Missionarie dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ».

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi 1º febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 4. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 10.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo, nel comune di Roma.

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 28 gennaio 1964, integrato con altro decreto del 29 stessi mese ed anno e con dichiarazione del 23 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo, in località Tre Fontane del comune di Roma. ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi 1º febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 5. - VILLA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 11.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della curazia autonoma ed indipendente della SS.ma Trinità, nel comune di Boara Pisani (Padova).

N. 11. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 22 aprile 1964, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1965, relativo alla erezione della curazia autonoma ed indipendente della SS.ma Trinità, in frazione Cà Bianca del comune di Boara Pisani (Padova).

Registrato alla Corte dei conti, addi 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 57. – VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 12.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Stazzema (Lucca).

N. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 5 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Volegno del comune di Stazzena (Lucca).

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 13.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Angelo Custode, in Ragusa.

N. 13. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 26 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Angelo Custode, in Ragusa. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 55. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. 14.

Erezione in ente morale della Casa di riposo «Berardi Manzoni », con sede in Roncadelle (Brescia).

N. 14. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Berardi Manzoni ». con sede in Roncadelle (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardaslgilli: REALB Registrato alla Corte dei conti, addi 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 63. - VILLA